

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO POSA E RIMOZIONE DI STRUTTURE PER IL FESTIVAL LE CROCIERE 2018" PERIODO (13/19 AGOSTO 2018) – CIG ZF2242EC40

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Orbetello ha intenzione di allestire l'area interessata dal Festival le Crociere 2018 che si terrà nel periodo dal 13 al 19 agosto 2018.

Caratteristiche del servizio richiesto

Il servizio prevede l'allestimento e la gestione del seguente materiale in Piazza Lungolago Marinai d'Italia a Orbetello:

- palco 14x10+ aree tecniche sx e dx (ognuna di mt. 4 x 2) con n. 2 scale di accesso copertura portante motorizzata (marca es. Lama o Libera) portaa minima 3 T con blocchi in appoggio per vincolo in quota sorretta da 4 torri (marca es. Layer Ceta, Pilosio) altezza minima 10 mt.
- plinti ove richiesti dal progetto
- N° 30 canaline passacavi
- N° 4 gazebi (chiudibili e con pavimento) 3mt x 3 mt
- trasporti A/R, montaggio/smontaggio
- Tribuna da spettacolo (marche es. Ceta, Layer, Pilosio) con sedute in poltroncina fissa (no panche), n. 10 file per 360 posti compresa di trasporti e montaggio
- N. 1100 sedie da spettacolo comprese di trasporto e montaggio.
- Varie prolunghe e quadri: prolunga mt 50-60 (2,5 Kw)per arrivare oltre il ponticello, dove verrà la cassa;
- quadretto con n. 3 16A mono da portare a mt 15 di distanza (fornitura enel 10 Kw trifase)
- prolunga fino a sotto palco (centro) e quadro 2 63A + 2 32A (fornitura enel 40 Kw trifase)
- Assistenza con tecnico specializzato per 6 giorni con orari variabili
- Assistenza Rigger con punti motore, sicure, accensione gruppo, luci di sala.

Modalità di espletamento del servizio

La ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio affidatogli, dovrà garantire quanto di seguito indicato:

1. il montaggio e lo smontaggio, il coordinamento, la realizzazione, il supporto e la gestione, fino al completo espletamento di tutte le attività necessarie all'allestimento di quanto affidato;
2. la fornitura delle attrezzature, materiali di supporto e servizi accessori connessi alla realizzazione di quanto sopra;
3. l'assistenza tecnico/operativa per la realizzazione dell'illuminazione di cui trattasi;
4. l'individuazione e comunicazione di un responsabile tecnico;
5. La richiesta di licenze, autorizzazioni, nulla osta e ogni altra autorizzazione richiesta da legge e la fornitura delle certificazioni previste di competenza dei settori del Comune di Orbetello e/o di alti Enti;
6. La presenza di un coordinamento del personale tecnico durante le operazioni di montaggio e smontaggio;
7. La pianificazione delle fasi di allestimento, smontaggio e ripristino;
8. assistenza obbligatoria 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio;
9. obbligo di interventi entro massimo 2 ore dalla segnalazione del guasto (anche nei giorni festivi sia in orario diurno che notturno)
10. Sostituzione di parti guaste, messa in sicurezza e ripristino in caso di danneggiamento per maltempo e/o altre cause, in modo che siano sempre garantite le condizioni di sicurezza per gli utenti delle aree pubbliche in cui le stesse insistono;

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessori antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione e/o distribuzione del prodotto/servizio finito. Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione dell'iniziativa, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

Tutte le attività previste dovranno essere svolte in conformità all'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale variazione alla stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Certificazioni/dichiarazioni

Alla documentazione di gara dovrà essere allegata copia fotostatica dei documenti attestanti la conformità alla normativa di riferimento delle strutture e materiali utilizzati, nonché dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle suddette copie all'originale.

ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Le illuminazioni dovranno essere installate e funzionanti entro il 13/08/2018 e dovranno rimanere funzionanti fino al giorno 19/08/2018.

Il valore complessivo del servizio è stimato presumibilmente in Euro 21.000,00 oltre IVA.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di non aggiudicare la presente procedura.

ART. 3 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per assicurare il suddetto servizio, inclusi le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per recarsi nelle sedi previste all'art. 1 del presente capitolato in fase di installazione e disinstallazione di quanto richiesto.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc. che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessoria antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione del prodotto/servizio finito.

Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione della fornitura, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

La ditta affidataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica.

All'inizio del servizio la Ditta affidataria si obbliga a fornire generalità e recapiti di un referente a cui l'Azienda può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge.

Sono a carico dell'affidatario gli oneri conseguenti alla stipula del contratto che avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati Membri.

ART. 4 – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E RISCHI DI INTERFERENZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La Ditta deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio personale dipendente.

Per quanto concerne i rischi da interferenza, il comma 3-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 esclude dall'obbligo di redigere il DUVRI "le mere forniture di materiali o attrezzature".

La Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui al presente contratto.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Amministrazione si impegna a corrispondere al soggetto Affidatario l'importo complessivo per il quale verrà aggiudicato il servizio dopo che quanto fornito sarà stato disinstallato ed i luoghi saranno stati ripristinati.

Il soggetto Affidatario del servizio emetterà fattura o altro documento fiscalmente valido intestato a "Comune di Orbetello." Le fatture emesse saranno liquidate previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio. Il soggetto Affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

ART. 6 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione Comunale manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 7 – SANZIONE PECUNIARIA

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga la ditta che vi ha dato causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del valore della gara. In tal caso, verrà assegnato alla ditta concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne sarà comunque richiesta la regolarizzazione secondo la procedura prevista al periodo precedente, ma non verrà applicata nessuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 8 – GARANZIA E ASSICURAZIONI

L'operatore economico deve produrre documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ridotto all'1% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 93 co. 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (certificazione di qualità). L'ammontare della garanzia è soggetta alle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 co. 7, secondo periodo e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016, come precisato dagli articoli 31 co. 7, e 33 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione della convenzione il Gestore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, pena la risoluzione del contratto, una Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità richieste dall'Amministrazione Comunale. A copertura di eventuali danni alla struttura in caso di negligenza nell'adempimento dei servizi prestati, l'affidatario dovrà inoltre presentare apposita polizza Rc Danni con un massimale pari a €. 1.000.000.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare di aver provveduto ad assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causare, esonerando espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della presente procedura. A tal fine l'impresa, per la stipula del Contratto, presenterà apposita polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio e RDO con un massimale di almeno €. 1.000.000,00.

ART. 9 – PENALITÀ

In caso di inadempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

1) Per difformità tecniche del servizio fornito rispetto a quello offerto in sede di gara: da Euro 170,00 (centosettanta/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni difformità riscontrata in base alla gravità della difformità stessa;

La richiesta della penale avverrà con semplice comunicazione. L'appaltatore entro i successivi 5 giorni potrà presentare delle giustificazioni che saranno ritenute valide solo se il mancato intervento fosse dipeso da causa di forza maggiore indipendente dall'organizzazione aziendale.

L'Amministrazione Comunale, in caso di contestazione di difformità di particolare gravità può, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, e per qualsiasi motivo, dello svolgimento del rapporto, con l'unico obbligo di corrispondere alla ditta affidataria del servizio il corrispettivo dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione Comunale manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale. La Ditta affidataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti, tenendo indenne l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico dell'affidatario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività e del ramo di attività del dell'affidatario;
- c) inosservanza in tema di cessione del contratto e subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente atto, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- e) interruzione immotivata del servizio;
- f) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- g) gravi violazioni di obblighi contrattuali;
- h) gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta;
- i) reiterate violazioni e/ o inosservanze delle norme del presente capitolato.

Le ipotesi sopra indicate saranno ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente capitolato e determineranno l'impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il contratto stipulato sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte del Comune in forma di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'Amministrazione Comunale sarà autorizzata ad affidarne la prosecuzione del servizio ad altri. Ciò senza formalità procedurali, in qualsiasi momento e dietro semplice comunicazione scritta all'affidatario. In tal caso l'affidatario, ritenuto responsabile di quanto sopra esposto, sarà tenuto al pagamento del risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute.

In caso di fallimento del Concessionario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni dell'Amministrazione Comunale relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.

Sarà inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto per rilevanti ed accertati motivi di pubblico interesse, con preavviso di 5 (cinque) giorni e senza che l'affidatario possa vantare alcun risarcimento.

A parziale deroga degli articoli precedenti la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

La risoluzione anticipata rispetto alla durata del contratto sopra indicata, comporterà il ricalcolo proporzionale del corrispettivo fissato ed eventuali regolazioni di quanto erogato.

ART. 14 - INFORMATIVA D. LGS. 196/2003

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è il Comune di Orbetello. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dall'Amministrazione Comunale per le finalità inerenti la gestione della presente procedura.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena esclusione dalla stessa.

Con l'affidamento del presente Servizio, l'Amministrazione Comunale, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003 quale "responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla sicurezza del funzionamento della rete in relazione alla protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 261/1999)